SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 1957

(93ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Contributo per il funzionamento del Collegio universitario " Don Nicola Mazza " in Padova »
(1239) (*D'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 1253, 1254, 1255, 1256
BANFI. 1255
DI ROCCO 1256
GIUA 1256
MERLIN Angelina 1255
ROFFI 1254, 1256
RUSSO Luigi 1256
RUSSO Salvatore 1256
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1254, 1255, 1256
TIRABASSI, *relatore* 1253, 1256

« Aumento a lire 20.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani »
(1852) (*D'iniziativa dei senatori Canonica ed altri*) **(Discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE, *relatore* 1256, 1258
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1258

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione »
(1863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)** (2):

PRESIDENTE *Pag.* 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1250
BANFI. 1246, 1247, 1248
CARISTIA, *relatore* 1246, 1247
CERMIGNANI 1244, 1246, 1247
DI ROCCO 1250
GIUA 1249
LAMBERTI 1244, 1245, 1250
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 1246
ROFFI 1244, 1248
RUSSO Salvatore 1244
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1244, 1245, 1246, 1248, 1249
TIRABASSI 1245, 1248

« Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613 »
(1893) (*D'iniziativa dei deputati Cinciari Rodano ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1259, 1260
LAMBERTI, *relatore* 1259
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1260

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Corsini è sostituito dal senatore Farina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

---

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Aumento a lire 16 milioni del contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani »

(2) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione ».

ROFFI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » (1863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, numero 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta siamo arrivati all'approvazione dell'articolo 7 ed abbiamo poi discusso a lungo l'articolo 8, al quale sono stati presentati due emendamenti, che ritengo opportuno rileggere.

Il primo è del senatore Roffi e tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: " Le elezioni per la seconda e per la terza Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle sezioni " ».

Il senatore Lamberti invece propone la seguente formulazione:

« Le elezioni per la seconda e la terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.

La data delle elezioni di primo grado viene comunicata dal Ministro almeno venticinque giorni prima e resa nota al corpo elettorale almeno venti giorni prima, secondo le modalità stabilite con ordinanza ministeriale.

L'ordinanza stabilirà altresì le modalità per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come già nella precedente seduta, mi permetto di ricordare ancora una volta il cammino percorso dalla presente proposta di legge. Il testo originario governativo prevedeva per la seconda e per la terza Sezione le elezioni in un unico grado. Alla soluzione intermedia approvata dalla Camera si è giunti sulla base di un compromesso tra il parere della maggioranza che era per il doppio grado per l'una e l'altra Sezione e quello della minoranza che, di fronte a tale proposta, aveva già presentato la richiesta di rimessione in Aula del provvedimento in esame.

Per tali ragioni consiglierei di non modificare nulla su questo punto per non rompere l'equilibrio raggiunto.

ROFFI. Mantengo il mio emendamento, per le ragioni che ho già esposto nella precedente seduta. Non sono convinto della validità degli argomenti addotti dal Sottosegretario: al disegno di legge, infati, sono stati apportati emendamenti di notevole importanza per cui dovrà comunque ritornare alla Camera dei deputati. Tanto vale allora migliorarne la dizione anche su questo punto stabilendo per la seconda e per la terza Sezione le elezioni in un solo grado, che è poi un sistema più democratico.

CERMIGNANI. Mi associo a quanto ha detto il collega Roffi. Gli argomenti addotti per la seconda Sezione, e cioè che le elezioni in un solo grado comportano una minore spesa, mi pare possano valere anche per la terza Sezione. Pertanto sono anch'io del parere che le elezioni si facciano per le due sezioni con un solo grado.

RUSSO SALVATORE. Anch'io sono favorevole alle elezioni di primo grado sia per la Sezione della scuola elementare che per quella della scuola media.

Capisco che precedentemente le elezioni si siano fatte di secondo grado, in quanto ancora la classe insegnante non aveva acquisito una esperienza in fatto di elezioni; ora, dopo parecchi esperimenti, ritengo che si possano fare in un solo grado. Per tali motivi sono favorevole all'emendamento Roffi.

LAMBERTI. Per dichiarazione di voto: io voterò, evidentemente, contro l'emendamento Roffi, dato che nel mio emendamento sostengo il principio esattamente contrario al suo.

L'aspetto economico cui hanno accennato i colleghi che mi hanno preceduto mi sembra non meriti una grande considerazione. Ritengo invece che il sistema di elezioni in due gradi garantisca una rappresentanza più autentica degli insegnanti in seno al Consiglio superiore.

D'altra parte sono rimasto colpito dalle comunicazioni che ha fatto nella precedente seduta il Sottosegretario Scaglia, il quale ci ha chiarito che la formula accolta nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è il risultato di un compromesso fra le due tendenze estreme. Di fronte a quella considerazione io avrei anche ritirato il mio emendamento, per non turbare l'equilibrio raggiunto, ma poichè il senatore Roffi ha dichiarato di mantenere il suo emendamento, anche io non posso che mantenere il mio.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione lo emendamento proposto dal senatore Roffi, di cui ho già dato lettura, sostitutivo dell'articolo 8.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Lamberti.

TIRABASSI. Per dichiarazione di voto: voterò contro l'emendamento Lamberti; mi pare preferibile, infatti, il testo dell'articolo 8 approvato dalla Camera dei deputati.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, che nel testo originario aveva proposto il grado unico per l'una e l'altra Sezione e che poi ha accettato il compromesso raggiunto alla Camera, non può che essere contrario a questo emendamento. Prego perciò il senatore Lamberti di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lamberti, mantiene il suo emendamento?

LAMBERTI. Sì, lo mantengo per un'affermazione di principio.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Lamberti.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui do nuovamente lettura:

Art. 8.

Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« Le elezioni per la Terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.

Le elezioni per la Seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni ».

(*È approvato*).

In sede di coordinamento si provvederà a mettere la norma che si riferisce alla seconda Sezione avanti a quella che si riferisce alla terza.

Art. 9.

Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« I componenti dei corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica 4 anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della Prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte consecutivamente per più di due volte.

I Capi di istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato.

I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

I componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, nè in qualità di commissari nè in qualità di candidati, a concorsi banditi dal

Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative ».

CERMIGNANI. Vorrei proporre un piccolo emendamento al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 23: aggiungerei alla sesta riga, dopo la parola « designazioni », le seguenti: « entro la stessa lista ».

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Ispirandomi al concetto già altra volta da me espresso, ossia di lasciare al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di integrare il Consiglio superiore qualora dalle votazioni dovesse risultare la insufficiente rappresentanza di un determinato gruppo, proporrei questo emendamento sostitutivo dell'ultima parte del primo comma del nuovo articolo 23:

« Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri elettivi della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono essere designati dalle Facoltà per più di due quadrienni consecutivi ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo concetto era già nel testo originario governativo. Basterebbe a tal fine aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « fatta eccezione dei membri » la parola « elettivi ».

Vorrei piuttosto fare un'altra osservazione. Nello stesso comma è detto: « i quali non possono farne parte consecutivamente per più di due volte »; ora un membro del Consiglio potrebbe dimettersi prima della cessazione del quadriennio e poi presentarsi alle nuove elezioni, intendendo che ai fini della non rieleggibilità si richieda la permanenza in carica lungo i due interi quadrienni. Evidentemente non è questo il senso della norma; si potrebbe forse sotto questo profilo studiare una dizione più esatta, che non dia luogo a dubbi.

BANFI. Desideravo semplicemente un chiarimento: la norma che vieta ai membri della Prima Sezione di far parte del Consiglio consecutivamente per più di due volte risponde, come è chiaro, alla preoccupazione, rilevata anche dal rappresentante del Governo, di evitare che si costituisca una specie di gruppo dominante in seno al Consiglio superiore. Non capisco invece la ragione per cui si aumenti da 3 a 4 anni la durata in carica dei componenti il Consiglio superiore. Desidererei sapere dal Sottosegretario Scaglia se vi è una ragione effettiva al riguardo.

Per quello che concerne poi la proposta di limitare la non confermabilità ai membri elettivi non ne comprendo assolutamente la ragione.

Non ho alcuna ragione di fidarmi meno dei colleghi nominati nel Consiglio superiore con le elezioni, che di quelli nominati direttamente dal Ministro.

CARISTIA, *relatore*. Ho esposto già il mio punto di vista nella relazione che ho avuto l'onore di fare a questa Commissione. Mi sembra giusto evitare la cristallizzazione, la prevalenza di tendenze in un senso o nell'altro in seno al Consiglio superiore.

SCAGLIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo rispondere alle domande del senatore Banfi. La proposta di prolungare la durata del Consiglio da 3 a 4 anni, è dovuta al fatto che sia i componenti della prima Sezione, sia quelli della seconda e terza Sezione, devono svolgere compiti che richiedono una notevole esperienza, il possesso di una certa pratica legislativa, per cui si è constatato che i membri del Consiglio superiore sono in grado di pronunciarsi e giudicare dopo un certo periodo di tempo, di uno-due anni, cosicchè il Consiglio superiore raggiunge la sua piena efficienza verso la fine della sua durata, quando tutti i membri si sono ambientati.

Per quanto riguarda l'altra obiezione, circa la proposta cioè che la non confermabilità valga solo per i membri elettivi, non posso per evidenti ragioni, che rimettermi alla Commissione. Ma non possiamo fare una questione di principio sulla identità di trattamento dei

membri elettivi e dei membri nominati dal Ministro. La non rieleggibilità vuole impedire infatti un eventuale predominio di raggruppamenti o scuole, predominio che potrebbe esercitare una certa influenza specie in materia di esami per la libera docenza. Ora è chiaro che il predominio numerico può verificarsi solo nel gruppo dei membri elettivi e non nel gruppo di quelli di nomina ministeriale che è per sua natura assai esiguo; sembrerebbe opportuno perciò lasciare in questo settore una maggiore libertà per avere la possibilità di ovviare ad eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalla norma della non confermabilità.

Con questo credo di aver indirettamente risposto anche alla domanda relativa al perchè si voglia introdurre questa cautela solo nei riguardi dei componenti la prima Sezione, mentre siffatta cautela non si è introdotta per i componenti la seconda e terza Sezione. La ragione è questa: le funzioni del Consiglio superiore hanno una importanza decisiva solo per quanto riguarda la prima Sezione, mentre per le altre Sezioni tali funzioni sono molto limitate.

BANFI. Ringrazio il Sottosegretario Scaglia per le risposte datemi. Debbo dire che mi ha persuaso più la prima che la terza risposta. Quest'ultima dimostra come sia ancora anchilosato il Consiglio superiore per ciò che concerne la Scuola elementare e media, mentre sarebbe auspicabile una partecipazione più completa ed effettiva di questo organo all'indirizzo della vita scolastica.

Per quanto riguarda la questione della non confermabilità dei membri della prima Sezione, capisco le ragioni esposte dal Sottosegretario, ma devo osservare che limitando la norma della non confermabilità ai soli membri elettivi si consentirebbe, in linea di fatto, l'esistenza di membri a vita nel Consiglio superiore, in quanto su certe persone potrebbe ricadere sempre la scelta del Ministro. Non posso perciò condividere il suo punto di vista.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti proposti all'articolo 9. Vi è innanzi tutto l'emendamento proposto dal senatore Paolucci di Valmaggiore.

Lo metto in votazione.

(*Non è approvato*).

Si intende con ciò decaduto anche l'emendamento cui ha accennato il Sottosegretario che si limita alla semplice aggiunta della parola « elettivi » dopo le parole: « fatta eccezione dei membri ».

Vi è ora l'emendamento proposto dal senatore Cermignani, tendente ad aggiungere, nel penultimo comma dell'articolo, dopo le parole « nella graduatoria delle designazioni », le altre: « nella stessa lista ».

CARISTIA, *relatore*. Io ho votato molte volte per il Consiglio superiore, ma non ho mai visto una lista su cui votare. Ci sono nomi che corrono, ognuno sceglie quelli che vuole. Se noi introduciamo questa aggiunta, diamo una impostazione al procedimento di votazione che non corrisponde alla realtà.

BANFI. Le eventuali liste presentate non offrono alcuna garanzia, non hanno alcun valore giuridico e, soprattutto, non c'è alcun obbligo per gli elettori di attenersi ai nomi di una sola lista.

Ritengo quindi che non sia possibile fissare una norma come quella proposta del senatore Cermignani.

CERMIGNANI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 10.

La durata del Consiglio superiore attualmente in funzione è prorogata a 4 anni.

Il senatore Tirabassi ha presentato il seguente emendamento:

« Le norme della presente legge si applicano al Consiglio superiore in carica ».

BANFI. Non comprendo perchè si voglia prolungare di un altro anno l'attuale Consiglio superiore che venne eletto con la determinazione che la sua durata sarebbe stata di 3 anni. Non vedo la ragione di questo prolungamento.

TIRABASSI. Questo disegno di legge deve tornare alla Camera dei deputati, poi forse tornerà al Senato con altre modifiche. Quindi passerà ancora molto tempo prima della sua approvazione.

SCAGLIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La proposta di prorogare a 4 anni la durata dell'attuale Consiglio superiore non è dovuta a nessuna particolare o misteriosa ragione. Si è solo ritenuto opportuno applicare già al presente Consiglio superiore la nuova norma della durata di 4 anni prevista dal presente disegno di legge, al fine di concedere un certo respiro per il suo rinnovo.

BANFI. Queste che ci ha esposto il Sottosegretario Scaglia, sono ragioni pratiche; ma non nascondo un certo senso di fastidio di fronte a una norma del genere.

Mi sembra che sarebbe stato più opportuno e normale che il Ministero avesse alla normale scadenza disposto per le elezioni del nuovo Consiglio superiore. La presenza di questa disposizione invece ha influito nel senso di far rinviare le normali elezioni.

ROFFI. Sarei del parere di conservare il testo già approvato dalla Camera senza emendamenti, tanto più che questa proposta di legge non andrà in vigore prima della fine di quest'anno e quindi il Consiglio dovrà per tale periodo continuare a funzionare con la legislazione vigente.

TIRABASSI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto in votazione l'articolo 10 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione del disegno di legge in esame nel suo complesso debbo segnalare alla Commissione la necessità di alcuni emendamenti da apportare in sede di coordinamento. Anzitutto, in conseguenza delle modifiche approvate nel corso della discussione del disegno di legge in esame, si rende necessario modificare l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1947, n. 1477, portando da 60 a 67 il numero dei componenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Propongo perciò di aggiungere un articolo 1-*bis* così formulato:

« Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la prima per l'istruzione superiore, la seconda per l'istruzione secondaria e la terza per la istruzione elementare ».

Un altro emendamento è suggerito dalla seguente considerazione: nell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame è detto che per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi del Consiglio; nel secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1477 del 1947, che in questo punto non è stata modificata, è stabilito che per la validità delle elezioni della prima Sezione si richiede la presenza di 24 membri su 35, ossia anche di due terzi; invece nell'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge e nell'ultimo comma dell'articolo 6 è detto che per la validità delle deliberazioni della seconda e della terza Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti rispettivamente su 18 e su 17. Sarebbe opportuno a mio avviso che per tutte e tre le Sezioni la validità delle deliberazioni fosse condizionata alla presenza di due terzi dei componenti. La ragione di questa diversità per le tre Sezioni è da ricercarsi nel fatto che nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati fu elevato il numero dei membri della seconda e della terza Sezione ma non fu adeguato il numero dei presenti chiesto per la validità delle rispettive deliberazioni. Si tratta dunque di un contrasto determinato da di-

menticanza che potrebbe essere eliminato sostituendo l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame con il seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti ».

Ovviamente, apportando tale modifica, si rende necessario sopprimere l'ultimo comma sia dell'articolo 4 che dell'articolo 6 del disegno di legge in esame.

GIUA. Richiedere la presenza di due terzi dei componenti delle varie Sezioni potrebbe forse costituire un impedimento per il regolare funzionamento delle Sezioni stesse.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le Sezioni svolgono una attività non eccessivamente intensa, cosicchè non dovrebbe risultare difficile poter contare sulla presenza di due terzi dei componenti.

GIUA. La mia era solo una preoccupazione di funzionalità; non ho alcuna difficoltà dopo la precisazione del Sottosegretario di aderire alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. In verità, con la legge 30 dicembre 1947, n. 1477 era richiesta la presenza di nove componenti su 14 per la validità delle deliberazioni della seconda e della terza Sezione, equivalente a circa i due terzi. Si tratterebbe dunque di ripristinare la situazione precedente.

Vi sono ancora alcuni punti su cui vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. Nell'articolo 4, lettera *d)*, così come è stato da noi approvato, vi è una ripetizione che andrebbe eliminata. Esso suona infatti:

« *d)* di due capi di istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale, compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo), eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici di ruolo; ».

Proporrei la seguente dizione che mi pare anche più chiara:

« *d)* di due capi di istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale quattro dell'istruzione tecnica e professionale), eletti separatamente da tutti i capi di istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo ».

Nell'articolo 5, poi, è detto al terzo e quarto capoverso del nuovo testo dell'articolo 8:

« Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletti nel suo seno.

L'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, del Capo provvisorio dello Stato è soppresso ».

La dizione dei commi appare contraddittoria in quanto la soppressione dell'articolo 23, come vorrebbe il secondo dei due commi citati, esclude la possibilità che le attribuzioni previste dall'articolo stesso siano trasferite dalla Commissione di cui in esso si fa cenno alla seconda Sezione del Consiglio superiore.

Proporrei perciò la soppressione del secondo dei due commi citati.

All'articolo 9 è detto, nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 23, che i membri della prima Sezione non possono far parte del Consiglio « consecutivamente per più di due volte »; riferendomi alla osservazione che ha fatto poco fa il Sottosegretario proporrei di sostituire tale dizione con la seguente: « non possono farne parte per più di due volte consecutive ». Risulta così più chiaro che la consecutività si riferisce non già alla permanenza in carica dei membri del Consiglio nel corso di due interi quadrienni, ma semplicemente ai due consigli che devono

essere, perchè operi la non confermabilità, l'uno successivo all'altro.

Infine, allo scopo di precisare che la norma suddetta relativa alla non confermabilità entra immediatamente in vigore alla cessazione del Consiglio attualmente in funzione che e prorogato di un anno, proporrei di integrare l'articolo 10 nel seguente modo: « La durata del Consiglio superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione è prorogata a quattro anni: alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i membri della prima Sezione che abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente ».

LAMBERTI. Con l'articolo 9 del disegno di legge in esame è stabilita la incompatibilità tra la posizione di componente il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e la posizione di componente la Commissione per i concorsi; il disegno di legge in esame dunque apporta modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, anche in parti non relative all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Sarebbe opportuna perciò una modifica del titolo.

DI ROCCO. Si potrebbe ripetere il titolo della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

PRESIDENTE. Potremmo allora modificare il titolo del disegno di legge nel seguente modo: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione ».

Do lettura ora dell'intero disegno di legge quale risulta dalle modifiche cui ho fatto cenno e dal coordinamento formale richiesto anche dall'aggiunta dell'articolo 1-*bis* che, come è evidente, ha variato la numerazione degli articoli successivi.

Art. 1.

Al testo della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la Prima per l'istruzione superiore, la Seconda per l'istruzione secondaria e la Terza per la istruzione elementare ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, varî rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini scolastici.

Il parere del Consiglio Superiore in tali casi è obbligatorio.

Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Inoltre, il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio Superiore ed è così composta:

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio

seno, 24 membri nelle seguenti proporzioni: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 4 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 4 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 4 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto Superiore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto il maggior numero di voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri 8 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

Art. 5.

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione è composta di 18 membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Seconda Sezione con funzioni di presidente;

b) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

c) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

d) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e quattro dell'istruzione tecnica e professionale) eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo.

e) di un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria;

f) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro ».

Art. 6.

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge:

a) sui programmi di insegnamento e di esame;

b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla Seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno.

I pareri, di cui all'articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i

membri che non facciano parte della Giunta.

Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno 5 membri ».

Art. 7.

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione è composta di 17 membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Terza Sezione con funzioni di presidente;

b) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici, di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnante di scuola non statale, scelti dal Ministro;

c) di un capo di Istituto o professore della Seconda Sezione eletto dai membri della Terza Sezione;

d) di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo ».

Art. 8.

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonchè sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8 della presente legge ».

Art. 9.

Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« Le elezioni per la Seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni.

Le elezioni per la Terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni ».

Art. 10.

Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica 4 anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della Prima Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte per più di due volte consecutive.

I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato.

I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

I componenti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, nè in qualità di commissari, nè in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio Superiore delle accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative ».

Art. 11.

La durata del Consiglio Superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione è pro-

rogata a 4 anni; alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i membri della Prima sezione che abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente.

Se non vi sono osservazioni pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario " Don Nicola Mazza " in Padova » (1239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario " Don Nicola Mazza " in Padova ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, *relatore*. Sin dal 1948 è stato aperto in Padova un Collegio universitario per studenti universitari di distinte qualità intellettuali e morali, sprovvisti di mezzi economici necessari per mantenersi agli studi. In tale Collegio gli studenti ricevono assistenza economica gratuita e assistenza morale, integrate da iniziative culturali e ricreative le quali tendono a completare la loro formazione personale. Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1954, n. 1308, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio ultimo scorso, tale Collegio universitario, denominato « Don Nicola Mazza » fu eretto in ente morale e sottoposto alla tutela del Ministero della pubblica istruzione, con natura di Istituto superiore, ai sensi dell'articolo 191 del testo unico delle leggi universitarie.

In considerazione dello sviluppo del Collegio, il Ministero della pubblica istruzione venne nella determinazione di assegnare a tale Ente un complesso demaniale denominato « ex caserma-convento San Marco » in Padova, via dei Savonarda 48, che al Ministero era stato ceduto dal demanio militare dopo che nel corso dell'ultimo conflitto bellico era stato pressochè distrutto dai bombardamenti. Naturalmente fu necessario ricostruire la maggior parte dell'edificio, che già in passato aveva assolto alla finalità di ospitare studenti poveri. Il Collegio « Don Nicola Mazza » ha accolto dal 1948 al 1955 un numero sempre maggiore di studenti: dai 36 dell'anno accademico 1948-49 ai 183 del 1954-55. Nel compiere la sua opera volta a far proseguire gli studi a giovani forniti di particolari attitudini, provenienti da famiglie poverissime residenti nelle più disparate regioni d'Italia, il Collegio universitario « Don Nicola Mazza » ha acquistato grandi meriti come stanno a testimoniare i molti riconoscimenti.

Il sempre crescente numero di studenti ospitati ha dunque portato l'esigenza, per il Collegio « Don Nicola Mazza », di attrezzare, dopo averli ricostruiti, i locali dell'ex caserma-convento San Marco. Di conseguenza sono aumentati per il Collegio universitario patavino gli oneri. È per tale ragione che è stata ravvisata dai presentatori del disegno di legge la necessità di assegnare al Collegio « Don Nicola Mazza » una contribuzione ordinaria annua di 40 milioni di lire e una straordinaria di 60 milioni, limitatamente all'esercizio finanziario 1956-57, per le spese di impianto e di adattamento della nuova sede.

L'entità del contributo proposto tiene soprattutto conto della vasta portata dell'opera che svolge il Collegio « Don Nicola Mazza ». Vi è la garanzia anzitutto che solo i giovani intellettualmente più dotati vi trovano ospitalità qualora le condizioni familiari non permettano loro altrimenti la prosecuzione degli studi. Per giudicare la serietà di azione di tale Collegio ritengo particolarmente indicativa una dichiarazione sottoscritta dai componenti una Commissione per il concorso di ammissione, presieduta dal professor Giuseppe Gola e formata da docenti ordinari dell'Università di Padova. In tale dichiarazione è detto: « Noi sottoscritti, ordinari dell'Università di Padova, costituiti in Commissione, siamo stati invitati a presiedere le prove di concorso per l'ammissione al Collegio universitario « Don Nicola Mazza » ed all'attività di revisione an

nuale degli allievi interni. Siamo in grado di affermare che il sistema di scelta adottato attraverso una lunga esperienza e contenuto ora nell'articolo 9 dello Statuto dell'Ente e divenuto regola statutaria, pur ispirandosi ad un criterio di comprensione e non costretto da rigide norme tecniche, è tra i migliori che si possono attuare, fornendo a dovizia i termini di un giudizio completo e sicuro. Poichè già da quattro anni assistiamo i dirigenti dell'Istituto in quest'opera di selezione e di impostazione culturale e scientifica, non abbiamo difficoltà a dichiarare che gli allievi interni del Collegio universitario « Don Nicola Mazza » sono tra i più volenterosi e preparati del nostro Ateneo e che, nell'assisterli, si attua veramente l'articolo 34 della Costituzione che prescrive l'assistenza e l'aiuto agli studenti capaci e meritevoli, anche se di umili origini e di provata povertà. Pur nel disagio ambientale in cui si svolse nel passato la loro preparazione, si può dire che l'ottanta per cento degli allievi ha dato ottima e soddisfacente prova. Accenniamo solo agli ultimi due anni accademici. Nel 1953-54 su 73 allievi interni, sei furono disapprovati ed invitati a passare nel gruppo esterni o ad adottare altre soluzioni. Nel 1954-55 su 83 allievi interni, nove disapprovati ed invitati a passare nel gruppo esterni o ad adottare altre soluzioni. Abbiamo fiducia che la serenità ambientale garantita dalla nuova sede, ora in via di ultimazione, contribuirà ad un migliore rendimento e ad esiti ancor più lusinghieri ».

La dichiarazione testimonia che effettivamente il Collegio assolve all'imperativo dettato dalla nostra Costituzione di aiutare i giovani che non hanno la possibilità di continuare gli studi e di esprimere quindi le loro qualità intellettuali. Attualmente oltre cento alunni interni ed altrettanti esterni formano il complesso di studenti ospitato nel Collegio « Don Nicola Mazza ». Praticamente, dunque, il contributo richiesto con il disegno di legge in esame rappresenta una borsa di studio di duecentomila lire per ogni alunno che frequenta l'Istituto. Ritengo di conseguenza l'impegno tutt'altro che oneroso e sono certo che il Ministero della pubblica istruzione non vorrà negare al Collegio « Don Nicola Mazza » la possibilità di aiutare questi giovani di elette qualità.

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Il Ministero del tesoro ha comunicato la sua adesione al contributo di 15 milioni annui per un decennio, da stanziarsi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1957-58, restando soppresso il contributo di 60 milioni *una tantum* di cui all'articolo 2. Viene così risolto il problema della copertura, sulla base di un contributo modesto, notevolmente minore di quello richiesto nel disegno di legge e compatibile con le condizioni e le correlative esigenze del bilancio statale. A tale impostazione la Commissione aderisce.

« Conseguentemente, l'articolo 1 verrebbe così modificato:

" A partire dall'esercizio finanziario 1957-1958 e per un decennio è concesso un contributo annuo di lire 15 milioni al Collegio universitario ' Don Nicola Mazza ' presso l'Università di Padova. Tale contributo graverà sul bilancio normale del Ministero della pubblica istruzione ".

« L'articolo 2 viene soppresso ».

ROFFI. Dalla relazione scritta e dalle parole del senatore Tirabassi non sono emersi alcuni dati relativi al modo con cui è retto il Collegio universitario « Don Nicola Mazza », da chi è diretto, qual'è il funzionamento amministrativo, tutti dati che ritengo indispensabili per esaminare con cognizione di causa il disegno di legge in discussione. La relazione dell'Istituto in ente morale è senza dubbio un dato molto indicativo ma che non permette di conoscere in ogni dettaglio il funzionamento del Collegio, così da stabilire la opportunità o meno di assegnare un contributo. Chiedo pertanto il rinvio della discussione ad una prossima seduta, così da consentire al senatore Tirabassi di documentarsi e di fornirci i dati richiesti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La misura del contributo,

così come è stata ridotta dalla Commissione finanza e tesoro rappresenta un apporto parziale rispetto a quelle che sono le spese di mantenimento che il Collegio deve sopportare. Non so quindi se sia veramente necessaria la indagine cui accennava il senatore Roffi, su un istituto della cui serietà posso garantire e che è l'unico presso una Università importantissima e frequentatissima come quella di Padova.

PRESIDENTE. Il Collegio universitario « Don Nicola Mazza » è un ente morale, quindi sotto il controllo del Ministero, specie per la parte finanziaria. Non hanno ragione di essere pertanto le preoccupazioni espresse dal senatore Roffi. D'altro canto, approvando il disegno di legge in discussione, noi creeremmo un precedente positivo per altri disegni di legge analoghi. Intendo riferirmi al disegno di legge che io stesso ho presentato che prevede la fondazione di due pensionati universitari in Roma dipendenti dall'Opera per il Mezzogiorno d'Italia. Per tali considerazioni e dato anche che il contributo è stato ridotto a 15 milioni annui, prego il senatore Roffi di voler ritirare la richiesta di rinvio.

BANFI. Nella relazione si parla anche di attività culturale che svolge questo Collegio. Le garanzie da chiedere non sono pertanto esclusivamente di natura finanziaria, le quali ultime possono essere assicurate dal controllo dello Stato essendo il Collegio un ente morale, ma vertono anche sul modo con cui è realizzato questo intento culturale, e sulla qualità degli insegnanti.

MERLIN ANGELINA. A Padova esiste da molti anni l'*Antonianum*, gestito dai gesuiti, frequentato da studenti, ove si svolge anche un'attività sportiva. Ora vi è anche un istituto, gestito anch'esso da religiosi, per le studentesse. L'Università di Padova, è vero, è molto frequentata ma è anche vero che Padova fruisce di agevoli collegamenti ferroviari con i centri vicini. Non vedo perciò la necessità di agevolare lo sviluppo di altri pensionati in Padova.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di un Collegio che offre ospitalità gratuita agli studenti meritevoli e bisognosi.

MERLIN ANGELINA. Credo che gli studenti non vengano ospitati del tutto gratuitamente presso il Collegio « Don Nicola Mazza ». Comunque sarà mia preoccupazione informarmi andando a Padova. Chiedo un rinvio della discussione per poter raccogliere ulteriori dati sul funzionamento di questo collegio.

PRESIDENTE. Nel novembre scorso, trovandomi in Padova, mi sono recato a visitare il Collegio « Don Nicola Mazza ». Posso dire con sicura coscienza che si tratta di un istituto davvero molto bello, il cui vecchio edificio — una grossa caserma — sistemato e restaurato, è stato integrato dalla nuova costruzione di sette piani oltre un sotterraneo ed uno scantinato. È un istituto che mette a disposizione degli alunni ospitati tutto l'indispensabile. Vi sono accolti studenti provenienti da ogni parte d'Italia, anche dal centro e dal meridione. È una istituzione destinata ad accogliere gli studenti poveri che diano affidamento di poter continuare con profitto gli studi. Non è escluso che possano essere accolti anche studenti non del tutto poveri. Ma essi pagheranno assai meno di quanto si paghi ad esempio nella Casa dello studente. Lo Istituto « Don Nicola Mazza » assolve ad una funzione di doposcuola, di valido fiancheggiamento all'Università. Anche da informazioni attinte da ambienti interni ed esterni all'Università, ho riportato l'impressione che si tratti di un istituto di grande serietà, come è del resto testimoniato anche dal numero elevato di studenti ospitati, tutti poveri o quasi. La gestione è affidata ad un Ordine ecclesiastico, la cui Casa madre si trova a Verona, acceso da grande amore per la scuola e pei giovani. Voglio richiamare la particolare attenzione dei colleghi sul fatto che la imponente opera di ricostruzione e di riattamento dei locali della ex caserma-convento San Marco, per un importo di gran lunga superiore ai 60 milioni chiesti come contributo straordinario con il disegno di legge in discussione, è stata esegui-

ta completamente a spese dell'Istituto « Don Mazza » che per questo non ha dubitato di accendere debiti.

Tenuto conto del fatto che il contributo richiesto è stato ridotto a 15 milioni e che la somma è disponibile, trattandosi di un istituto che riuscirà certamente di grande utilità soprattutto agli studenti bisognosi ma meritevoli, anch'io ritengo di potere pregare i colleghi di approvare con tranquilla coscienza, il disegno di legge in esame.

DI ROCCO. Gli scopi del Collegio « Don Nicola Mazza » sono così nobili e così aderenti alla lettera e allo spirito della Costituzione che dobbiamo soltanto dolerci che le ristrettezze finanziarie abbiano costretto a ridurre il contributo a 15 milioni annui. A mio avviso si tratta di un collegio universitario pressochè unico che ha lo scopo di dare ospitalità agli studenti meritevoli e sprovvisti di mezzi per continuare gli studi. Alla preoccupazione del senatore Roffi circa la sua struttura, l'orientamento ideologico e pratico, l'organizzazione, la gestione del collegio, mi pare d'altra parte sia sufficiente garanzia il fatto che si tratta di un ente morale controllato dallo Stato. Del modo con cui gli studenti vengono ammessi a frequentare l'istituto ha detto esaurientemente il senatore Tirabassi nel corso della relazione. Infine, poichè risulta che presso il Collegio « Don Nicola Mazza » si svolgono corsi di lingue straniere, praticamente sorvegliati da docenti universitari, mi sembra infondata ogni altra preoccupazione. Ritengo pertanto che il senatore Roffi possa ritirare la proposta di rinvio della discussione.

RUSSO SALVATORE. Sono favorevole alla proposta di rinvio presentata dal senatore Roffi. Vi sono in Italia molti istituti simili al Collegio « Don Nicola Mazza », non riservati magari agli studenti universitari ma che ospitano alunni delle scuole elementari e medie, i quali vivono con le forze proprie. D'accordo che 15 milioni non rappresentano una cifra eccezionale, ma allora con il medesimo criterio andrebbero aiutati anche gli altri. E se i 15 milioni devono servire a costituire delle borse di studio, sia lo Stato a provvedere in questo senso attraverso regolari concorsi. Comunque, rimane il fatto che è necessario ottenere maggiori garanzie sui molteplici aspetti del collegio patavino. Sono perciò favorevole alla proposta di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame, in attesa dell'acquisizione dei dati richiesti.

RUSSO LUIGI. Mi sembra che le garanzie cui ha fatto cenno il relatore e soprattutto la considerazione che il Collegio « Don Nicola Mazza » è un ente morale siano sufficienti, tenuto presente che il contributo si limita a 15 milioni. Comunque penso che, senza difficoltà, sia possibile raccogliere, entro pochi giorni ulteriori elementi.

ROFFI. È necessario conoscere il trattamento che gli studenti ospitati hanno e sapere in quale modo sono assistiti. Insisto quindi nella proposta di rinvio del seguito della discussione.

GIUA. L'unico motivo che può indurre a concedere un contributo è quello che venga assolta una funzione efficacemente assistenziale, cioè positiva anche nei riguardi della Università. Chiedo pertanto che si senta il parere del Rettorato dell'Università.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla concessione del contributo, ma non è in grado di fornire ora i dati richiesti.

TIRABASSI, *relatore*. Non ho nulla in contrario alla richiesta di assumere ulteriori notizie. Chiederò anche il parere del Rettorato dell'Università di Padova.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Canonica ed altri: « Aumento a lire 20.000.000 del contributo annuale dello Stato all' Istituto di studi romani » (1852).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento a lire 20.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente.

L'Istituto di studi romani è fra le istituzioni scientifiche e culturali italiane quella che occupa uno dei posti più eminenti, sia per le varie e molteplici iniziative, che per l'organicità della propria opera. Riorganizzato all'indomani della guerra, costituito in 40 membri ordinari e 60 membri corrispondenti, esso attende ora a numerose iniziative, delle quali vi elenco le principali:

1. La grande « Storia di Roma », in 30 volumi, scritta da studiosi italiani e stranieri, che va dai tempi più antichi ad oggi: storia politica, religiosa, artistica, letteraria e del costume. Scritti da studiosi e professori italiani e stranieri, i volumi pubblicati documentano come alla ricerca originale in archivi e biblioteche si accoppi costantemente la rielaborazione critica dei materiali e la felice ricostruzione degli avvenimenti.

2. Varie collane di carattere scientifico, come « Italia romana », « Municipi e Colonie dell'Italia romana », « Forma Urbis Mediolani », « I monumenti romani », « Collectanea Urbana », « La regione romana », i « Quaderni ».

3. Un grande complesso di strumenti di lavoro, cioè un insieme di 640.000 schede raccolte dalle varie biblioteche d'Italia e dallo esame sistematico, condotto per una lunga serie di anni, di numerose riviste, che costituiscono lo Schedario centrale di bibliografia romana. Delle indicazioni bibliografiche veramente preziose che esso contiene si vanno tut tora giovando non pochi studiosi italiani e stranieri.

4. Il « Premio cultori di Roma », che viene dato ogni anno in Campidoglio in forma solenne, a uno studioso italiano e a uno studioso straniero.

5. Il Concorso internazionale di prosa la tina, il cosiddetto « Certamen Capitolinum », che costituisce una vera e propria gara scritta in latino.

6. La rivista di « Studi Romani », che si pubblica ogni due mesi. In tale rivista, ricca di informazioni, c'è sempre qualche articolo fondamentale che segna la tappa di nuove ricerche nel campo della politica, della storia, della letteratura e dell'arte. Essa è ormai al suo quarto anno di vita ed è largamente accreditata nel mondo degli studiosi.

7. Corsi superiori di studi romani: in essi non si perde mai di vista il carattere fondamentale dell'Istituto, e si comprendono perciò vari insegnamenti tutti di interessi romano, quali l'archeologia, la letteratura, l'arte, la storia, il costume.

8. I Congressi — nazionali e internazionali — come quello tenutosi due anni fa ad Avignone intorno all'uso del latino, come strumento di comunicazione fra gli scienziati di ogni parte del mondo. Dagli atti del Congresso appare chiaramente quanta parte abbia avuto, anche in questo Congresso internazionale, l'Istituto di studi romani.

Il presente disegno di legge propone che il contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani, che è di 8 milioni, sia aumentato di 12 milioni e venga fissato nella somma di 20.000.000. Tale somma è ritenuta necessaria, sia per riprendere iniziative rimaste interrotte, sia per sistemare gli impiegati.

Molti lavori, infatti, già iniziati, sono rimasti sospesi per limitatezza di mezzi. Fra essi è il grande « Dizionario latino », opera a carattere internazionale, del quale occorre riprendere al più presto la continuazione; tutto il vasto materiale bibliografico, relativo ai « Monumenta Urbis », non si può più a lungo lasciare inutilizzato in cantiere; lo schedario internazionale, per mancanza di mezzi procede con molta lentezza. Grave inconveniente, certo; chè in fatto di strumenti bibliografici, se non si è al corrente, se non si è aggiornati, anche ciò che si è raccolto con grande fatica resta pressochè inservibile.

Il non aver mezzi sufficienti, quindi, incide vivamente sulla funzionalità dell'Istituto. Tutte le iniziative procedono a rilento, perchè bisogna attendere l'esercizio finanziario nuovo, oppure bisogna far calcolo su sussidi chiesti qua e là a mecenati e studiosi, sussidi che spesso giungono tardi o sono insufficienti.

Tutto ciò mette in forse il programma di lavoro dell'Istituto di studi romani.

Altro problema da risolvere è quello relativo agli impiegati. Secondo una vecchia norma, essi erano considerati quasi alla pari degli impiegati statali. Quando i proventi ordinari non erano sufficienti, interveniva lo Stato con contributi straordinari. Con la svalutazione della moneta, le somme messe a disposizione dell'Istituto di studi romani sono diventate sempre inferiori alla bisogna. Si è allora ridotto il numero degli impiegati; ma, essendo essi studiosi e professori, il loro licenziamento ha portato alla riduzione della quantità di lavoro. Quando, in un secondo tempo, è un po' aumentato il contributo dello Stato, l'Istituto ha potuto riassumere alcuni di quegli impiegati, il che ha consentito di ridare impulso al lavoro. Ma quanto è stato fatto finora non è ancora sufficiente; chè oltre a portare e mantenere gli stipendi alla pari di quelli degli impiegati statali, occorre costituire anche un fondo di licenziamento per il suo personale. E per fare questo, l'Istituto non ha alcuna possibilità.

Non ostante questa documentata necessità il Tesoro, per ragioni di bilancio, ha ridotto la richiesta di aumento del contributo a soli 8 milioni, portandolo globalmente a 16 milioni. Leggo il parere della Commissione finanze e tesoro: « Il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, è senza copertura · quindi non può aver corso. Peraltro, poichè in sede di predisposizione del bilancio per lo esercizio 1957-58, è stata accantonata, per la iniziativa di cui trattasi, nel fondo destinato a provvedimenti legislativi in corso, una somma di lire 8.000.000, il disegno di legge potrà essere approvato con i seguenti emendamenti:

Nell'articolo 1, sostituire l'espressione " 1956-57 " con l'altra " 1957-58 ", e le parole " 20.000.000 " con le altre " 16.000.000 ".

L'articolo 2 dovrebbe essere così formulato: " Alla maggiore spesa di lire 8.000.000 derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio " ».

Quanto è detto in tale parere trova conferma nell'allegato *E* della Nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1957-30 giugno 1958, nel quale, fra l'altro, a pagina 63 dello stampato, è menzionato un contributo all'Istituto di studi romani per 8 milioni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto di Studi Romani in Roma, autorizzato con legge 16 aprile 1953, n. 325, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 da lire 8 milioni a lire 20 milioni.

Secondo quanto già ho avvertito nella mia relazione, agli anni 1956 57 vanno sostituiti gli anni 1957-58 e alle parole « lire 20 milioni » vanno sostituite, per rispondere alla richiesta della 5ª Commissione, le altre: « lire 16 milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tali emendamenti.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 1 così emendato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sarà provveduto con prelievo da operarsi dal capitolo 495 del bilancio del Tesoro.

La 5ª Commissione propone per questo articolo, come ho già detto, il seguente testo:

« Alla maggiore spesa di lire 8.000.000 derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione di finanza.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cinciari Rodano ed altri: « Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613 » (1893) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cinciari Rodano ed altri: « Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Delle cattedre di storia dell'arte dei licei classici, disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613, venticinque vengono inserite nell'elenco di cui alla tabella annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 505, e saranno assegnate con le norme ivi contenute.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a fissare un termine per la presentazione delle domande degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma.

LAMBERTI, *relatore*. I colleghi ricorderanno che lo scorso anno fu approvato da questa Commissione un disegno di legge, di iniziativa del collega Riccio e mia, col quale si allargava il numero delle cattedre di storia dell'arte, poichè si stabiliva che per la creazione di una cattedra non era più necessaria l'esistenza di quattro corsi paralleli, ma bastavano tre corsi. Quel disegno di legge conteneva nella sua iniziale formulazione un comma finale col quale si prevedeva il collocamento nei ruoli, attraverso un concorso per titoli, degli insegnanti idonei che prestavano allora servizio.

Tale norma ci sembrava opportuna, sia perchè moltissimi insegnanti idonei di storia dell'arte non avevano potuto trovare posto, sia perchè gli insegnanti di storia dell'arte non erano stati inclusi nella legge istitutiva dei ruoli speciali transitori. Viceversa la Camera dei deputati ritenne opportuno sopprimere quel comma. Per non prolungare l'*iter* del provvedimento, noi ratificammo quello che la Camera aveva fatto. Adesso evidentemente i colleghi della Camera dei deputati si sono riproposti il problema e hanno ritenuto di poter arrivare in sostanza allo stesso fine che noi ci proponevamo, inserendo la storia dell'arte tra le discipline incluse nella tabella annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 505 per il collocamento degli idonei in ruolo.

La situazione è dunque questa: in forza di quella legge Riccio-Lamberti, che riduceva il numero dei corsi necessari per formare la cattedra di storia dell'arte, risultano disponibili più di 50 cattedre nuove. Il presente disegno di legge propone che 25 di tali cattedre vengano assegnate agli idonei in forza della legge generale sull'inserimento degli idonei nei ruoli organici, includendo la disciplina della storia dell'arte nella tabella annessa alla

legge stessa. Le rimanenti cattedre saranno messe regolarmente a concorso.

Tutto ciò non fa che riportarci alle posizioni sulle quali eravamo già d'accordo; pregherei perciò la Commissione di voler dare il suo voto favorevole al presente disegno di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge. Devo solo far presente che il fatto che non si assegnino tutte le cattedre agli idonei è determinato dalla considerazione che nel concorso del 1951 sono risultati idonei 163 insegnanti, e nel concorso successivo del 1953 gli idonei non vincitori sono stati 111. È sembrato quindi opportuno assegnare una parte delle cattedre a coloro che erano in testa alla graduatoria del 1951; per il resto sarà un concorso normale, al quale possono partecipare tutti gli idonei sia del 1951 che del 1953.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta è tolta alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari